

ACCORDO DI RETE DI SCOPO PER IL COORDINAMENTO DELLE RETI BIBLIOTECHE SCOLASTICHE

- Visto l'art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 che prevede la facoltà per le istituzioni scolastiche di promuovere accordi di rete per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali;
- Visto l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 in base al quale le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, con particolare riferimento all'art 1, comma 66 e seguenti;
- Viste le Linee guida adottate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con Nota MIUR 07.06.2016, prot. n. 2151;
- Visto la Legge 13 febbraio 2020, n. 15 “Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura”, in particolare l'art. 5 Promozione della lettura a scuola, con riguardo al comma 3, nelle sue sotto specificazioni *a* e *b*;
- Considerato che le istituzioni scolastiche sopradette hanno interesse a collaborare reciprocamente per l'attuazione di iniziative comuni;

premesse che

- le biblioteche costituiscono un fattore fondamentale di crescita culturale del Paese, quali luoghi della memoria storica e, insieme, infrastrutture indispensabili per l'accesso a raccolte ordinate di informazioni e conoscenze, finalizzate a supportare l'educazione, la ricerca e la formazione;
- le reti di biblioteche scolastiche già operanti sul territorio nazionale hanno come obiettivo la realizzazione di biblioteche realizzate secondo il modello IFLA/UNESCO, aperte eventualmente anche al territorio, in un'ottica di integrazione con il sistema delle biblioteche pubbliche;
- lo sviluppo e la sostenibilità delle biblioteche scolastiche non possono prescindere dalla cooperazione, infatti qualsiasi intervento, sul piano dell'adeguamento tecnologico, dello sviluppo e della disponibilità di raccolte e risorse elettroniche, non può essere sostenuto da ogni singola biblioteca, ma richiede dei servizi centralizzati in grado di garantire, almeno in una dimensione di rete, competenze biblioteconomiche e tecniche di qualità e permettere delle economie di scala, non ottenibili singolarmente;
- una migliore utilizzazione delle biblioteche scolastiche e dei loro servizi può agevolare concretamente l'azione didattica nelle scuole di ogni ordine e grado, e garantire un'adeguata educazione permanente;

- il sostegno allo sviluppo e all'innovazione delle biblioteche non può che derivare dall'interno, cioè dalle biblioteche stesse;
- le Reti già esistenti concordano sull'impellenza per le biblioteche di adottare una nuova e più ampia visione di cooperazione;

considerato che

- attraverso il **coordinamento di reti di biblioteche scolastiche** ci si propone di realizzare un piano di cooperazione esteso a livello nazionale per sostenere e mettere in comune idee, processi, funzioni e strumenti in una dimensione di lavoro in grado di accogliere e invitare al confronto reciproco biblioteche e reti di biblioteche;
- la dimensione di integrazione perseguita non soffoca identità e autonomie, ma fa da volano a benefici ed economie di scala, di scopo e di apprendimento diventando generatore di un circuito della conoscenza alimentato grazie all'impegno di tutte le realtà aderenti;

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1: OGGETTO DELL' ACCORDO

Con il presente Accordo gli aderenti ne fanno proprie le finalità ed il sistema cooperativo che disciplina l'impegno reciproco tra le Reti bibliotecarie e gli Istituti capofila firmatari. Le parti assicurano il massimo impegno nella realizzazione delle finalità e per il raggiungimento degli obiettivi ivi descritti.

ARTICOLO 2: FINALITÀ DELL' ACCORDO

L'Accordo ha per finalità l'istituzione del "coordinamento nazionale RBS" e la conseguente collaborazione istituzionale tra gli Istituti firmatari finalizzata all'attuazione dei seguenti interventi:

- proporsi come interlocutore rappresentativo con le istituzioni del settore, come il MI, il MUR e il MIBACT gli Uffici scolastici regionali, , e con gli organismi sindacali per individuare soluzioni alle criticità che ostacolano lo sviluppo e la sostenibilità delle Biblioteche scolastiche e per garantirne il riconoscimento e la legittimazione del loro ruolo;
- promuovere raccordi fra reti di biblioteche scolastiche e la condivisione di linee di indirizzo comuni (linee guida) per l'organizzazione, la gestione e l'accesso ai servizi bibliotecari;
- promuovere e facilitare livelli di cooperazione integrata con le biblioteche e le reti di pubblica lettura alla ricerca di una sinergia che possa garantire nel tempo la sostenibilità della biblioteca scolastica;
- promuovere ed incentivare il coinvolgimento dei soggetti territoriali attraverso processi partecipati al fine di coordinare azioni di aree vaste, intersistemiche, per lo sviluppo di progettualità specifiche.

Le linee strategiche formulate verranno sottoposte all'attenzione degli Istituti Firmatari che avranno la possibilità di aderire a tali linee di sviluppo o di emendarle, proponendo azioni e/o strategie aggiuntive e/o alternative.

ARTICOLO 3: CONTENUTI E OBIETTIVI DELL' ACCORDO

Il Coordinamento RBS assume per tutta la durata dell'Accordo una struttura organizzativa orizzontale. È garantita a tutti gli aderenti la possibilità di poter assumere le eventuali funzioni che verranno formalizzate.

Obiettivo dell'Accordo è la realizzazione di azioni che consentano di:

- a) redigere tramite un allargato confronto delle linee guida, utili alle reti già in essere ed a quelle che si costituiranno;
- b) diffondere e sviluppare il coordinamento RBS favorendo l'adesione di nuovi membri;
- c) favorire il confronto fra Reti e Sistemi bibliotecari su modelli organizzativi, soluzioni operative ed esperienze interscambiabili.
- d) costituire l'assetto organizzativo attraverso il quale il coordinamento opererà.

ARTICOLO 4: ENTI AMMESSI ALLA FIRMA DELL' ACCORDO

Possono sottoscrivere il presente Accordo gli Enti capofila di reti di biblioteche scolastiche.

Singole Biblioteche possono partecipare al percorso del Coordinamento RBS, agli incontri, agli eventi, alle iniziative e ai gruppi di lavoro, di volta in volta programmati e comunicati, sottoscrivendo le linee guida, ma restano escluse dalla firma dell'Accordo.

ARTICOLO 5: IMPEGNI DEI SOGGETTI ADERENTI

L'attuazione del contenuto dell'Accordo avviene ad opera dei singoli soggetti sottoscrittori. Ciascun ente sottoscrittore dell'Accordo individua le risorse di sua competenza da impegnare per la sua realizzazione.

Nello specifico gli enti sottoscrittori si impegnano a:

- a) garantire la partecipazione dei propri rappresentanti agli organismi di rappresentanza previsti;
- b) partecipare al raccordo dei propri servizi;
- c) favorire la partecipazione dei propri operatori alle iniziative di formazione che saranno attivate;
- d) monitorare l'attuazione degli interventi, secondo le tempistiche che saranno stabilite, e apportare adeguate azioni correttive, al fine di superare eventuali criticità che dovessero emergere nelle fasi di realizzazione delle attività;
- e) promuovere gli interventi oggetto del presente Accordo, favorendo la più ampia sinergia nella diffusione delle iniziative e promuovendo in maniera congiunta specifiche azioni promozionali.

Le parti si avvarranno di strumenti tali da permettere un'attività di controllo e reportistica con frequenza da stabilire in sede di Consulta.

ARTICOLO 6: LIVELLI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI

Per il funzionamento del coordinamento nazionale RBS si individuano i seguenti livelli organizzativi e gestionali:

1. è individuata l'Istituzione scolastica **Liceo Classico Massimo D'Azeglio - Via Parini 8, Torino** - come "Scuola capofila", rappresentante legale della Rete e responsabile della gestione delle attività amministrative e contabili, delle risorse provenienti dagli istituti aderenti, dal MI, dagli enti locali, da fondazioni e privati per la realizzazione del Coordinamento;
2. è istituita una **Consulta**, costituita da un rappresentante di ogni singola rete aderente, con i compiti di:
 - alimentare la discussione e favorire lo sviluppo degli obiettivi delle linee guida, anche attraverso la costituzione di gruppi di lavoro;
 - attivare un'azione di advocacy a livello nazionale;
 - partecipare alla realizzazione di un portale on line, la piattaforma del coordinamento delle biblioteche scolastiche, e incrementarne regolarmente i contenuti;

3. è individuato un **Comitato di Coordinamento**, autoeletto nel primo triennio e poi nominato dalla Consulta, con compiti attuativi rispetto ai traguardi specifici di medio periodo quali:
- articolare le linee strategico-programmatiche del coordinamento definite dalla Consulta in una scheda tecnica di programma, redatta annualmente;
 - coordinare la sezione relativa alle reti di biblioteche scolastiche del portale on line organizzando gli interventi dei membri della Consulta e tenendo le fila del calendario editoriale;
 - facilitare, coordinare e sostenere l'attività dei gruppi di lavoro istituiti, connessi alle finalità e agli obiettivi formulati agli artt. 2 e 3;
 - assicurare la messa in comune dei contributi eventualmente ottenuti secondo principi di interesse pubblico;
 - coordinare qualsiasi altra progettualità individuata come di interesse comune;
 - aprire un flusso di comunicazione stabile con i soggetti partner di cui all'art. 8;
 - ricercare eventuali nuovi canali di finanziamento per il sostegno delle attività legate allo sviluppo degli obiettivi.

All'interno del Comitato di Coordinamento viene individuato un Coordinatore e un Vice-Coordinatore, ai quali sarà demandato il compito di convocare gli organi e i gruppi di lavoro. Al fine di assicurare snellezza funzionale ed efficace operatività il Comitato sarà formato da un minimo di 5 a un massimo di 12 membri.

ARTICOLO 7: INCONTRI PERIODICI DELLA CONSULTA

Momenti di natura concertativa dell'Accordo sono identificati negli "Incontri Periodici" della Consulta, nel numero minimo di due annui. Tali incontri operativi potranno prevedere e/o coincidere con attività di comunicazione verso altri interlocutori (tavole rotonde, convegni, etc.). La presenza agli incontri periodici potrà avvenire anche mediante tecnologie della comunicazione (conference call, video-conference, etc.).

ARTICOLO 8: SOGGETTI PARTNER

Gli Enti firmatari possono individuare partner essenziali al successo del percorso/processo del Coordinamento RBS ed allo sviluppo delle progettualità e del circuito.

ARTICOLO 9: RISORSE FINANZIARIE

Il coordinamento si autofinanzia con la quota annua versata da ogni rete aderente e può usufruire di contributi pubblici o privati.

ARTICOLO 10: DURATA E MODIFICHE

Il presente Accordo avrà efficacia tra le parti dal momento della sottoscrizione per la durata complessiva di tre anni. Qualsiasi modifica al presente atto dovrà essere redatta esclusivamente in forma scritta e accettata dalle parti secondo i criteri che saranno stabiliti dalla Consulta. Nell'ambito della durata dell'Accordo, in presenza di nuove indicazioni normative o nuove priorità programmatiche ciascun ente sottoscrittore potrà recedere dal presente accordo.

ARTICOLO 11: MODALITÀ DI VERIFICA E ATTUAZIONE

La verifica tecnica dell'Accordo è demandata al Comitato di Coordinamento che al termine di ogni anno, sentiti i soggetti firmatari, dovrà produrre una relazione sull'andamento dell'attuazione del presente accordo di programma.

La valutazione dell'Accordo è attribuita alla Consulta, sulla base della relazione tecnica prodotta, e riguarda in particolare il raggiungimento delle finalità generali previste nelle linee guida.

I SOGGETTI SOTTOSCRITTORI DELL'ACCORDO DI RETE